



## LA DISCIPLINA FISCALE PER LE AUTOVETTURE NON STRETTAMENTE STRUMENTALI PER L'ATTIVITÀ D'IMPRESA O DEL PROFESSIONISTA NEL 2007

di Vincenzo D'Andò

Il 27.6.2007 è stata pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea la decisione del Consiglio UE del 18.6.2007 che ha autorizzato l'Italia a limitare la detrazione dell'IVA, sui veicoli utilizzati anche per fini privati.

Quindi, in deroga alla disciplina comunitaria, l'Italia è stata autorizzata a limitare al 40% la detrazione dell'IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore **non interamente impiegati per fini aziendali/professionali**.

A seguito di tale novità, il legislatore ha dovuto rivedere la disciplina fiscale delle autovetture, peraltro, appena modificata dal D.L. 2.10.2006, n. 262, a sua volta poi modificato dalla Legge Finanziaria 2007.

In particolare, il legislatore, con il neo arrivato D.L. n. 81/2007, ha modificato:

- L'art. 51, comma 4, lett. a), del T.U.I.R., riguardo la tassazione del fringe benefit per l'uso promiscuo dell'autovettura aziendale da parte del dipendente;
- l'art. 164 del T.U.I.R. che si occupa della deducibilità dei costi per le imprese e i professionisti.

Così facendo è stata:

- Ripristinata la percentuale originaria relativa al criterio di calcolo del fringe benefit in caso di autovettura data in uso promiscuo al dipendente (30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base delle tariffe ACI);
- portata al 40% la percentuale di deducibilità dei costi relativi ad automezzi non utilizzati come esclusivamente strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico;
- incrementata dal 25% al 40% la percentuale di deducibilità dei costi relativi ad automezzi utilizzati nell'esercizio di arti e professioni;
- modificata la disciplina fiscale di deduzione dei costi relativi alle autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti, mediante l'introduzione una percentuale di deducibilità del 90%.

Vai al sito: <http://www.misterfisco.it> o al sommario <http://www.misterfisco.it/saggi/saggi.asp>

© Misterfisco 2001 - 2007. Tutti i diritti sono riservati, è vietata anche la riproduzione parziale



## **Decorrenza**

Le modifiche hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 27.6.2007, data di pubblicazione sulla GUCE della decisione del Consiglio UE del 18.6.2007.

In sostanza, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, i nuovi criteri di tassazione operano per il 2007.

Il D.L. n. 81/2007 è pure intervenuto anche sulla disciplina applicabile al periodo d'imposta in corso al **3.10.2006**, data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006.

Per tale periodo vengono previste nuove percentuali di deduzione da recuperare nel periodo d'imposta in corso al 27.6.2007 (2007 per i soggetti "solari"), secondo le seguenti aliquote:

- 20% per le autovetture aziendali diverse da quelle esclusivamente strumentali all'attività propria dell'impresa, adibite ad uso pubblico, utilizzate da agenti e rappresentanti, date in uso promiscuo ai dipendenti;
- 30% per le autovetture utilizzate da esercenti arti e professioni;
- 65% per le autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti.

## **Determinazione del fringe benefit in capo al dipendente**

Con la modifica dell'art. 51, comma 4, lett. a), del T.U.I.R. (da parte dell'art. 15-bis, comma 7, lett. A), del D.L. n. 81/2007), il Legislatore ha ripristinato gli originari criteri di calcolo forfetario del fringe benefit previsti per i casi in cui l'autovettura sia data in uso promiscuo al dipendente.

Pertanto, ai fini fiscali e previdenziali, nel 2007, come nel 2006, il fringe benefit è calcolato considerando il 30% delle tariffe ACI in base ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

## **Ritenute operate nel 2007**

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/2007 ha precisato che, anche in vigenza delle regole del D.L. n. 262/2006, il sostituto d'imposta poteva calcolare le ritenute relative al 2007, considerando il precedente coefficiente del 30%.

Tale principio operava anche ai fini contributivi, come evidenziato dal messaggio dell'INPS n. 13423/2007.



Le ritenute eventualmente versate in eccesso nei primi mesi del 2007 in quanto calcolate applicando la percentuale del 50% possono essere recuperate nel corso del 2007, ovvero in sede di conguaglio di fine anno.

### **Veicoli utilizzati da imprese**

L'art. 15-bis, comma 7, lett. b), del D.L. n. 81/2007 ha modificato la lett. b) dell'art. 164, comma 1, del T.U.I.R.

Pertanto, i costi relativi alle autovetture e autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli sono ritornati ad essere deducibili.

La percentuale di deducibilità è fissata nella misura del 40%, a condizione che tali veicoli non siano: esclusivamente strumentali nell'attività propria dell'impresa (poiché in tale caso sono deducibili al 100%);

- adibiti ad uso pubblico (giacché deducibili al 100%);
- utilizzati da agenti e rappresentanti (infatti, sono deducibili all'80%).

### **Veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio**

Il D.L. n. 81/2007, convertito dalla Legge n. 127/2007, non ha modificato neppure la disciplina prevista per gli agenti e rappresentanti.

Per tali soggetti continua a rimanere il limite di deducibilità dell'80% riferito ad un costo massimo deducibile (per le autovetture) di € 25.822,24.

### **Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti**

Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, l'art. 164, comma 1, del T.U.I.R., lett. b-bis), prima dell'avvento del D.L. n. 81/2007, prevedeva che i relativi costi fossero deducibili per l'ammontare che costituisce reddito di lavoro per il dipendente stesso.

La nuova norma adesso, invece, stabilisce che gli stessi costi sono deducibili ***“nella misura del 90% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggiore parte del periodo d'imposta”***.

Pertanto, il Legislatore ha ripristinato parzialmente la vecchia situazione, poiché ha ridotto la percentuale di deducibilità che è passata dal 100% al 90%.



## Acconti

Il D.L. n. 81/2007, convertito dalla Legge n. 127/2007, ai commi 9 e 10 dell'art. 15-bis, ha modificato pure la disciplina degli acconti, poiché ha disposte che:

- Ai fini del calcolo della seconda o unica rata di versamento dell'acconto relativa al periodo d'imposta in corso al 27.6.2007, si tiene conto dei maggiori importi deducibili previsti dal D.L. n. 81/2007 per il 2006;
- ai fini del calcolo degli acconti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 3.10.2006 il contribuente può continuare ad applicare le regole precedenti l'avvento del D.L. n. 262/2007 (comma 10).

Tuttavia, in sede di saldo 2007, si dovranno, comunque, applicare le nuove regole previste per il 2007 dal D.L. n. 81/2007.

## AUTOVETTURE: LIMITI E COSTI SOSTENUTI DAL 2007

<b>Veicolo</b>	<b>Costo fiscale massimo deducibile</b>	<b>% di deducibilit à</b>
Autovetture e Autocaravan	18.075,99	40%
Motocicli	4.131,66	40%
Ciclomotori	2.065,83	40%

### Veicoli esclusivamente strumentali nell'attività propria d'impresa

Da notare che è rimasta immutata la disciplina fiscale dei veicoli esclusivamente strumentale nell'attività propria dell'impresa i cui costi sono integralmente deducibili.



Secondo il consolidato orientamento dell'Amministrazione finanziaria (C.M. 10.2. 1998, n. 48), si tratta di veicoli senza i quali l'attività d'impresa non può essere esercitata (quindi indispensabili all'espletamento della gestione aziendale).

Ad esempio, sono esclusivamente strumentali:

- Le autovetture delle imprese di noleggio;
- le autovetture utilizzate dalle scuole guida.

#### **N.B.**

Si tratta di alcune anticipazioni contenute nel libro telematico di Vincenzo D'Andò incentrato sulla neo disciplina degli autoveicoli in vendita sul Sito di Misterfisco.it, all'indirizzo

<http://www.misterfisco.it/ebook/ebook2.asp?testo=1>

al cui acquisto si rinvia per una trattazione più approfondita e completa.

Palermo li, 15/09/2007

**Ecco di seguito l'indice:**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>PAGINA</b>
<b>LE MISURE FISCALI DEL DECRETO CD. TESORETTO</b>	2
<b>AZIENDE E PROFESSIONISTI: IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE AUTOVETTURE A SEGUITO DEI NUOVI RECENTI PROVVEDIMENTI DEL MESE DI AGOSTO 2007</b>	4
<b>IMMATRICOLAZIONI DI "COMODO": LA VERIFICA PER GLI AUTOCARRI UTILIZZATI DA AZIENDE E PROFESSIONISTI</b>	7
<b>FRINGE BENEFIT PER AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI</b>	9
<b>DEDUZIONE COSTI AUTO E BOLLO - I FINTI AUTOCARRI</b>	11
<b>IVA AUTO - RINVIATO IL TERMINE PER IL RIMBORSO</b>	13
<b>DEDUCIBILITÀ SPESE TELEFONICHE E COMPUTER</b>	14
<b>NOVITÀ PER I COSTI DEI PROFESSIONISTI</b>	15

Vai al sito: <http://www.misterfisco.it> o al sommario <http://www.misterfisco.it/saggi/saggi.asp>

© Misterfisco 2001 - 2007. Tutti i diritti sono riservati, è vietata anche la riproduzione parziale



<b>LE ALTRE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI</b>	20
<b>LA CAMERA HA APPROVATO IL DECRETO LEGGE N. 81/2007, CONVERTITO IN LEGGE N. 127/2007:</b>	22
<b>COMPRAVENDITE DI IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA: DAL 1° OTTOBRE 2007 SI DEVE APPLICARE IL MECCANISMO DEL “REVERSE CHARGE”</b>	24
<b>ELENCO IVA CLIENTI E FORNITORI - MANCANO ANCORA I MODELLI E LE ISTRUZIONI UFFICIALI: LE PRIME RISPOSTE AI DUBBI SOLLEVATI DAGLI OPERATORI</b>	25
<b>ACCERTAMENTO VALORE IMMOBILI: PERMANE LA DIVERSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE VARIE IMPOSTE</b>	27
<b>TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI DEI CONTRIBUENTI IN FRANCHIGIA</b>	29
<b>RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IVA PAGATA SUGLI ACQUISTI DI AUTOVEICOLI</b>	32
<b>LE SCRITTURE CONTABILI DI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI</b>	39
<b>ESEMPIO DI SPESE DEDUCIBILI DEI PROFESSIONISTI DAL 2007</b>	42
<b>GLI STUDI DI SETTORE COME PROCEDURA DI ACCERTAMENTO</b>	43
<b>STUDI DI SETTORE: DISCIPLINA</b>	47

#### **SCHEDA DELL’AUTORE**

**VINCENZO D’ANDO’**

Commercialista in Palermo, revisore contabile, giornalista pubblicitario, è autore di numerosi articoli in materia tributaria per principali pubblicazioni del settore, tra cui i Suoi libri pubblicati dalla Simone Editore e Buffetti Editore:

- Enti non commerciali (Sistemi Editoriali)
- Libri contabili e fiscali (Finanze e lavoro)
- L’archiviazione ottica dei documenti aziendali (Finanze e Lavoro)
- Guida alla Riforma Biagi (Buffetti Editore)

Articolo pubblicato in data 17 settembre 2007

Vai al sito: <http://www.misterfisco.it> o al sommario <http://www.misterfisco.it/saggi/saggi.asp>

© Misterfisco 2001 - 2007. Tutti i diritti sono riservati, è vietata anche la riproduzione parziale